

Dott. Lorenzo La Cava

Notaio

Via Roma 14 - 17024 Finale Ligure (SV)

Tel. 019 693334 - Fax 019 6816882 - e-mail: llacava.2@notariato.it

Repertorio n. 26.383

Raccolta n. 12898

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI FINALBORGO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di settembre, in Finale Ligure, Piazza Milite Ignoto n. 8, alle ore 20 e 50 minuti.

Avanti a me dottor Lorenzo LA CAVA, notaio in Finale Ligure, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Savona

E' PRESENTE:

- MASSIRIO Claudio, nato a Finale Ligure, il 17 giugno 1960, residente in Finale Ligure, Località Chiazzeri n. 29/1 in qualità di Presidente della "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI FINALBORGO", con sede in Finale Ligure, Piazza Milite Ignoto n. 8, codice fiscale 82003370093, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Liguria - D.P.G.R. n. 156 del 9 febbraio 1994.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea del suddetto ente - in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima - regolarmente convocata ai sensi di statuto, come comprovato dalla documentazione agli atti, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO (PARTE STRAORDINARIA)

"Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa del codice del Terzo settore".

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di Statuto, il Presidente dell'Associazione MASSIRIO Claudio il quale

dà atto che:

- oltre ad egli stesso sono presenti i membri del Consiglio del Consiglio di Amministrazione signori NEGRO Pierluigi (nato ad Albisola Superiore il 15.2.1969); FARRAUTO Giuseppe (nato a Bronte il 13.8.1949); SACCONI Fulvio (nato a Finale Ligure il 25.7.1947); TROTTA Tecla (nata a Finale Ligure il 1.9.1971); VALENTE Giuseppe (nato a Montegrosso d'Asti il 23.3.1941), FOSSATI Silvia (nata a Finale Ligure il 22.11.1988); PUGLIES Crescenzo (nato a Lozzo Attestino il 16.10.1940) e SACCONI Carolina (nata a Loano il 9.5.1969) assenti giustificati gli altri consiglieri;

- non sono presenti i membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;

- sono presenti numero 22 (ventidue) associati sul totale di 328 (trecentoventotto) come risulta dall'elenco presenze che, omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente, si allega sub lett. "A"

pertanto dichiara

l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente - dopo aver ricordato agli intervenuti che

AGENZIA ENTRATE
DI ALBENGA

Reg.to il 22/09/2020
al numero 4646/1T
Esatti € 245,00



il 3 ottobre 2019 si tenne l'assemblea per l'approvazione delle "Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa (codice del terzo settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)" - riferisce che la Regione Liguria ha sospeso il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente per alcune "incongruenze" nello statuto approvato a cui pertanto occorre rimediare. =====

Quindi il Presidente, al fine di superare i rilievi mossi dalla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità nella lettera dell'11 marzo 2020 prot. n. IN/2020/4587 ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, propone all'assemblea un nuovo testo di Statuto dal quale sono state eliminate le dette "incongruenze", statuto del quale io notaio do lettura agli associati intervenuti. =====

L'assemblea, udite le parole del Presidente e la lettura del nuovo statuto, dopo breve discussione, all'unanimità, peralzata di mano, =====

===== delibera =====
- di approvare il nuovo statuto dell'associazione, nel testo proposto dal Presidente, del quale è stata data lettura, testo composto di 33 (trentatré) articoli, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per farne sua parte integrante e sostanziale. =====

L'assemblea autorizza il Presidente dell'Associazione ad apportare allo statuto come sopra approvato eventuali ulteriori modifiche che fossero richieste dai competenti uffici al fine di mantenere l'iscrizione al registro del terzo settore, sez. organizzazioni di volontariato presso la Regione Liguria, nonché ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione dell'associazione al registro unico nazionale del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/17 quando esso sarà operativo e del riconoscimento della personalità giuridica. =====

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare per la parte straordinaria, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 9 e 15 minuti. =====

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per pagine tre e fin qui della quarta, ho dato lettura al componente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore 9 e 18 minuti. =====

F.to: Massirio Claudio =====
Lorenzo La Cava =====

Allegato "A"
Rep. 26383/12898

ASSEMBLEA DEI SOCI

P.A. CROCE VERDE FINALBORGO

RIUNIONE DEL 18 SETTEMBRE 2020

ELENCO SOCI PRESENTI:

1) Boffa Mario
2) De Maestri M. Zina
3) Ceruti M. Maria
4) Crescenzo Puclos
5) Diotti Barbara
6) Fanato Giuseppe
7) Fonticelli Roberto
8) Fossati Silvia
9) Gava Andrea
10) Marino M. Concetta
11) Marano Angela
12) Massimiliano P. D'Amico
13) Nanti Polce
14) Neri Pierluigi
15) Rubatto Remo
16) Saccone Caroline
17) Scorzani Anna Maria
18) Trotta Teda
19) Valente Giuseppe
20) Vitali Giuseppina
21) Saccone Fulvio
22) Rocco Stefano

Roberto Rando

Albano

P.A. Croce Verde FinalBorgo

Statuto

Titolo I – Profili generali

Art. 1 - Costituzione, sede e vessillo Sociale

Nell'anno 1922, il giorno 23 del mese di Gennaio, in Finalborgo, nacque l'Associazione di Pubblica Assistenza denominata "CROCE VERDE", la quale con il trascorrere del tempo, assunse la denominazione ufficiale di "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE", con sede in Finale Ligure Borgo, Piazza Milite Ignoto n° 8.

È costituito ora ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "Pubblica Assistenza Croce Verde di Finalborgo", che assume la forma giuridica di associazione.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche associazione, inserisce l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione Sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Finale Ligure, Piazza Milite Ignoto n. 8. Il trasferimento della sede legale - all'interno del medesimo Comune ad un altro indirizzo, o in un altro Comune - nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie sono deliberate dall'assemblea, comportando modifica statutaria, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

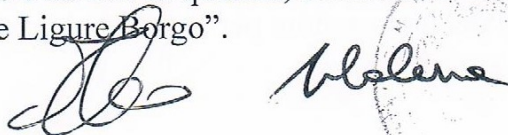
L'Associazione può promuovere la costituzione di sezioni sia nei Rioni o Frazioni del Comune di Finale Ligure, sia nei Comuni del circondario. I Soci/Militi di ogni sezione costituita, riuniti in assemblea eleggeranno un loro responsabile con funzione di Vice Direttore dei Servizi che dovrà seguire le direttive della Direzione dei Servizi della P.A. Croce Verde.

L'Associazione può inoltre istituire nel suo seno sezioni culturali, sportive e ricreative.

Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

L'Emblema dell'Associazione è costituito da uno stemma a cinque strisce rosse in campo giallo dell'antico Marchesato del Carretto, sul quale spicca una croce verde.

Il Vessillo Sociale consiste in una bandiera bianca con lo stemma a cinque strisce rosse in campo giallo dell'antico Marchesato del Carretto, sul quale spicca una croce verde, ornata ai lati da un ramo d'olivo e da uno di quercia, sormontato dalla scritta "P.A." e attorniato dalla scritta "Finale Ligure Borgo".



Art. 2 - Principi associativi fondamentali finalità

L'Associazione è punto di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m. avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendere quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà Sociale.

Le attività, individuate dalla vigente normativa in coerenza con quelle indicate dall'art. 4 del presente Statuto, sono svolte prevalentemente in favore di terzi, dirette alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collabora con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, Sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà Sociale per la realizzazione di una Società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, Sociale e culturale; soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- b) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e Sociale della collettività, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- c) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- d) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, Sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione Sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, Sociali e culturali;
- e) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti

dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui alla lettera a) dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera b) dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui alla lettera c) dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (di cui alla lettera e) dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (di cui alla lettera f) dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui alla lettera g) dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l) dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (di cui alla lettera n dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);



- j) accoglienza umanitaria ed integrazione Sociale dei migranti (di cui alla lettera u dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- k) beneficenza, sostegno a distanza (di cui alla lettera u dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, della difesa non armata (di cui alla lettera v dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, Sociali e politici, (nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, cluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53; gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (di cui alla lettera w dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (di cui alla lettera y dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.);
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui alla lettera z) dell'art.5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.).

Inoltre l'Associazione può partecipare a:

- 1) procedure d'evidenza pubblica per l'affidamento di servizi ricompresi nelle attività di interesse generale che in quelle secondarie anche tramite la costituzione di ATS o altre figure giuridiche compatibili;
- 2) può assumere la qualità di subappaltatore rispetto a servizi affidati come sopra;
- 3) può assumere partecipazioni in Società cooperative, ferma la proporzione tra proventi non commerciali / commerciali non prevalenti;

L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Può costituire e partecipare a enti, imprese ed organismi locali, promuovere partenariati e protocolli d'intesa con le Pubbliche Assistenze e con i soggetti privati.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività di trasporto, di assistenza degli infermi e del compimento, con abnegazione, di tutte le opere di sollievo delle sventure altrui, senza scopo di lucro, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato gratuito, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti e per soli fini di solidarietà Sociale, utilizzando altresì l'opera degli operatori del servizio civile, ove assegnati, a norma delle leggi vigenti.

L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento comunque, per sopperire a specifiche ed accertate esigenze (servizio di custodia) oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

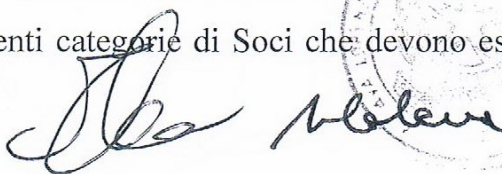
Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti / Categorie

L'associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di Soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di Soci viene meno, deve essere integrato entro un anno per evitare la cancellazione dal registro unico nazionale del terzo settore; eventualmente, per evitare ciò, viene fatta salva la possibilità di formulare richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e Sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il Regolamento Interno ed ogni altra deliberazione degli organi Sociali.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci che devono espletare la loro opera gratuitamente:



- Soci Contribuenti e Soci Volontari Militi.

In particolare:

Sono **Soci Contribuenti** coloro che non prestano servizio attivo, ma sottoscrivono una quota associativa annuale (tessera).

Sono **Soci Militi Volontari** tutti quelli che prestano servizio attivo presso l'Associazione e si suddividono in:

- **Allievi:** coloro che hanno raggiunto il 18° anno di età e necessitano di un periodo di apprendimento per diventare Militi Effettivi;
- **Effettivi:** coloro che, avendo avuto il nulla-osta dalla Direzione Servizi, la ratifica del Consiglio di Amministrazione e avendo compiuto il 18° anno di età, partecipano alle attività Sociali con l'autorizzazione a svolgere servizio attivo sui mezzi di soccorso.

Chi intende aderire all'Associazione come Socio Milite, formula apposita istanza al Consiglio di Amministrazione che la esamina entro sessanta giorni e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei Soci e l'iscrizione corre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato. Chi propone la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può conferire particolari riconoscimenti onorifici a coloro che, per benemeritezze sociali, hanno dato lustro all'Associazione.

I Militi, si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

Tutti i Soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Tutte le categorie dei Soci, compresa quella dei Militi, sono tenute al pagamento di una quota annuale minima di "tesseramento" il cui importo viene stabilito periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

L'iscrizione all'Associazione comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento Interno dei Militi, che tutti indistintamente sono tenuti ad osservare e rispettare.

Art. 7 – Diritti

I Soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento Interno e della normativa vigente;
- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi Sociali nel rispetto della vigente normativa;
- g) Essere informati sull'attività associativa;
- h) Esaminare i libri Sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- p) Recedere dall'appartenenza all'associazione.

Art. 8 - Doveri

1. I Soci sono tenuti a:
 - a) Rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno e le delibere degli organi associativi;
 - b) Versare la quota associativa;
 - c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere Soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio



L'iscrizione all'Associazione comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento Interno dei Militi, che tutti indistintamente sono tenuti ad osservare e rispettare.

Art. 7 – Diritti

I Soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento Interno e della normativa vigente;
- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi Sociali nel rispetto della vigente normativa;
- g) Essere informati sull'attività associativa;
- h) Esaminare i libri Sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- p) Recedere dall'appartenenza all'associazione.

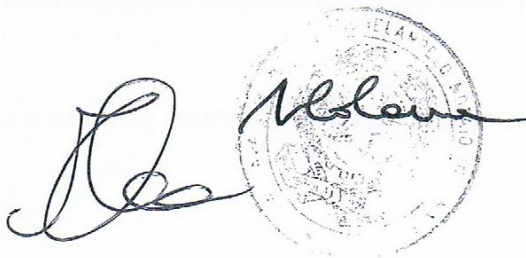
Art. 8 - Doveri

1. I Soci sono tenuti a:
 - a) Rispettare lo Statuto, il Regolamento Interno e le delibere degli organi associativi;
 - b) Versare la quota associativa;
 - c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere Soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di Socio



La qualità di Socio si perde:

- a) Per morosità, quando il Socio non provvede il rinnovo e/o il versamento quota associativa entro il termine del 30 Aprile dell'esercizio Sociale in corso;
- b) Per decadenza, quando il Socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
- c) Per radiazione, quando il Socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi Sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento viene comminato tramite comunicazione per iscritto dal Consiglio di Amministrazione su decisione del Consiglio dei Probiviri ed ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
- d) Per recesso, quando il Socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà del Socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al Collegio dei Probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il Socio radiato o con carichi penali pendenti con o senza sentenza definitiva, non potrà più fare parte dell'Associazione. Se vorrà essere reintegrato dovrà presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà esprimere parere favorevole con almeno i 2/3 terzi dei suoi componenti; successivamente, se di opinione favorevole, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre l'istanza all'approvazione del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di entrambi i pareri favorevoli, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre l'istanza di rientro alla prima Assemblea dei Soci possibile in sede Straordinaria. Nel caso di ulteriore esito favorevole, il richiedente potrà essere reintegrato immediatamente nella qualifica di Socio.

E' prevista altresì la sospensione sancita tramite comunicazione per iscritto dal Consiglio di Amministrazione sempre su decisione del Consiglio dei Probiviri nei confronti del Socio che abbia compiuto atti non giustificabili, sia venuto meno ai doveri Sociali, abbia compiuto atti e/o arrecato danno, in qualunque modo, all'interesse morale e materiale, al prestigio ed al buon nome dell'Associazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio può essere composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione nonché il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna ad esporre il rendiconto finale di bilancio nella bacheca interna della Sede Sociale per un periodo di 15 giorni prima dell'Assemblea ad hoc convocata e sul sito internet.

Il bilancio viene poi depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.



Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. Dalle quote associative versate dai Soci;
- b. Da contributi di privati;
- c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. Da attività di raccolta fondi;
- i. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali; l'utilizzazione di tali proventi deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

1. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

Art. 13 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 1, utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.
2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Bilancio Sociale

L'associazione redige il bilancio Sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio Sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Gli Organi Sociali della P.A. Croce Verde sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi suddetti espletano i loro compiti istituzionali gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale. Non possono far parte degli organi Sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione. Le cariche interne non sono cumulabili, ad eccezione delle cariche della Direzione dei Servizi ove dovesse scegliersi nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. Possono votare ed essere eletti alle Cariche Sociali i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età, che non abbiano subito alcuna definitiva sanzione disciplinare di radiazione e purché in regola con il pagamento della quota Sociale dell'esercizio in corso.

Art. 16 - Assemblea dei Soci

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è costituita dai Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento delle quote Sociali; è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria è indetta dal Presidente tramite avviso esposto nella Sede Sociale, nella bacheca dell'Associazione ed in altri punti della città e pubblicato sul sito dell'Associazione, almeno 20 gg. prima di quello fissato, indicando chiaramente il giorno, l'ora, il luogo della riunione della 1° e 2° convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche Sociali, le azioni di responsabilità e nei casi

in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con il voto. Per le elezioni alle cariche Sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di servizio nell'ente e poi di età anagrafica. Nelle altre elezioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 18 – Adempimenti e partecipazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza persona eletta dall'assemblea scelta tra i Soci presenti. In apertura dei propri lavori l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, di scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Ciascun associato maggiorenne ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato nominando delega scritta; possibilità che dovrà essere riportata anche in calce all'avviso di convocazione. In caso i Soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun Socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero dei Soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun Socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 19 – Competenze

Compete all'Assemblea dei Soci
- in sessione ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo.
- b. Approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio di amministrazione;
- c. Determina l'importo annuale delle quote associative.
- d. Può definire le linee programmatiche della Associazione.
- e. Approva il Regolamento Interno della Associazione e le sue modifiche.
- f. Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche.
- g. Può revocare per giusta causa il mandato agli amministratori.
- h. Elegge e revoca i componenti degli organi Sociali di sua competenza elettiva.
- i. Elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge.
- j. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative.
- k. Delibera sulla esclusione degli associati e sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio di amministrazione.
- l. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- m. nomina la Commissione Elettorale (5 componenti) per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

- in sessione straordinaria:

- a. Sulle modifiche dello statuto Sociale;
- b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

Art. 20 - Elezione del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dai Soci tramite votazione indetta da una Commissione Elettorale composta da cinque Soci allo scopo nominata dall'Assemblea dei Soci.

Al proprio interno la Commissione Elettorale nominerà un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e nr. 2 Scrutatori.

Tale Commissione ha il compito di formare la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, i cui candidati dovranno essere scelti tra persone con qualifica adeguata a ricoprire tale incarico. I Consiglieri ed i Revisori dei Conti uscenti hanno diritto ad essere inseriti nella rosa dei candidati, salvo loro espressa rinuncia.

Le elezioni alle Cariche Sociali vengono fatte a votazione diretta e segreta, con il sistema della lista unica, senza limitazione alcuna del numero dei candidati e con possibilità per ogni elettore di esprimere fino ad un massimo di nr. 10 preferenze, per il Consiglio di Amministrazione e di nr. 3 preferenze per il Collegio dei Sindaci Revisori, pena la nullità della parte della scheda di votazione eventualmente errata.

A parità di voti, verrà eletta la persona con maggiore anzianità di servizio nell'ente e eventualmente di maggiore anzianità anagrafica.



[Handwritten signature]

Art. 21 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nr. 11 membri aventi diritto al precisamente: nr. 10 eletti dai Soci, che determineranno nel loro seno, con voto to, le Cariche Sociali (Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere), e nr. 1 Direttore Servizi, proposto dall'Assemblea congiunta di Dirigenti e Militi all'uopo convocata successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione elegge i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente ha la facoltà di nominare il Segretario scegliendolo anche tra i non iscritti ed al di fuori della rosa dei Candidati; in entrambi i casi il Segretario non ha diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e si riunisce su tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori o la Commissione Elettorale, quest'ultima limitatamente al periodo di propria competenza, ne fa richiesta scritta e motivata al Presidente, che è tenuto a convocare il Consiglio entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno sei degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con preavviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora fissata ed il luogo della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di informare il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Revisori, quello del Collegio dei Probiviri, I Soci Onorari, il Direttore Sanitario ed il Vice-Direttore/i Servizi, di ogni sua convocazione. Tale obbligo potrà decadere in caso di riunioni di particolare urgenza, nelle quali potranno essere convocati i soci senza preavviso. I membri aventi diritto al voto.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Il Segretario tiene i registri dei verbali in regola, predispone la corrispondenza con qualsiasi Ente esterno e svolge le mansioni di segreteria.

Il Tesoriere tiene la contabilità sempre in ordine sul libro cassa, in modo che, in qualsiasi momento, si possa conoscere la situazione finanziaria; conserva le pezze giustificative delle spese che vengono sostenute e svolge tutte le mansioni specifiche della sua carica.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea Dei Soci alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. Il Consigliere decade dalla carica dopo la terza assenza consecutiva, ingiustificata, dalle riunioni del Consiglio; egli ne sarà informato con lettera raccomandata.

Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'Assemblea dei Soci.

La decadenza del Consiglio di Amministrazione comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la rielezione degli organi medesimi.

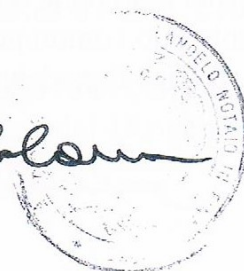
Il Consiglio di Amministrazione uscente mantiene il suo mandato fino alla nomina del nuovo Consiglio; rimane in carica per l'ordinaria amministrazione dal momento della nomina della Commissione Elettorale, all'insediamento e all'entrata effettiva in attività del nuovo Consiglio di Amministrazione; mantiene inoltre la possibilità di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci su richiesta della Commissione Elettorale per gravi turbative delle elezioni stesse.

Fanno pure parte del Consiglio di Amministrazione, anche se non eletti dalla votazione dei Soci, nr. 2 Consiglieri Aggiunti, scelti dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della rosa dei candidati fra persone capaci e responsabili che abbiano dimostrato attaccamento al sodalizio, nr. 1 o 2 Vice-Direttori dei Servizi, proposti dall'Assemblea dei Militi congiuntamente ai Dirigenti e la cui nomina dovrà sempre essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione e un Direttore Sanitario nominato dal Consiglio medesimo; queste ultime cariche non hanno diritto al voto.

I Consiglieri deceduti, decaduti, sospesi, radiati o dimissionari verranno sostituiti nella carica dai primi non eletti.

In caso si debbano effettuare cinque sostituzioni, contemporaneamente espresse, fra i Consiglieri eletti dalle votazioni pubbliche, il Consiglio decade dal suo mandato.

Art. 22 – Quorum costitutivi e voto



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della metà uno dei componenti. Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche Sociali quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui Il Presidente ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità impone la reiezione della proposta.

Art. 23 – Competenze

Il Consiglio di Amministrazione pone in essere gli adempimenti di cui all'art. 26 D.lgs. 117/17 e s.m.i ed in particolare:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19.
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea.
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto.
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci Militi secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto.
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio.
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge.
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni.
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 24 – Presidente

Al Presidente spetta la firma Sociale, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'associazione.

Egli ha inoltre la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio; ha facoltà in casi di particolare urgenza di assumere qualsiasi iniziativa, che dovrà essere ratificata, dopo convocazione urgente, dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente o ad altro Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione (nel caso della contemporanea indisposizione del Vice-Presidente).

Il Presidente può comunque delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 25 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi; resta in carica tre anni ed i suoi componenti, sono eletti anche fra i non Soci, contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione; sono rieleggibili e provvedono a nominare il loro Presidente.

Devono adempiere ai loro doveri con la diligenza propria del loro mandato; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d'ufficio.

Essi sono responsabili, in solido con gli amministratori, per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla loro carica.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed esprime il parere su quello preventivo, ove necessario, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa il Collegio dei Revisori dei Conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei Revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà apporre la propria firma sul bilancio annuale dell'Associazione. La certificazione del bilancio annuale dovrà avvenire entro un termine massimo di 40 giorni dalla consegna dei documenti da parte del Tesoriere; il medesimo dovrà effettuare tale consegna entro la fine di marzo.

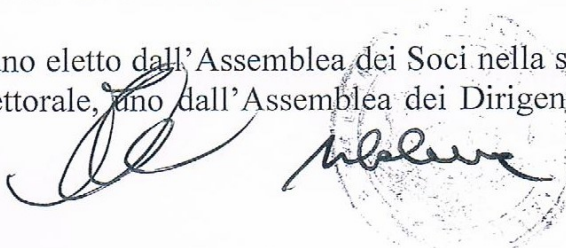
Art. 26 - Revisore Legale dei Conti

L'assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 27 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri cui compete di dirimere eventuali controversie è composto da tre membri effettivi, eletti anche fra i non Soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

I tre membri sono così nominati: uno eletto dall'Assemblea dei Soci nella seduta della nomina della Commissione Elettorale, uno dall'Assemblea dei Dirigenti e Militi



all'uopo convocata e uno dal Consiglio di Amministrazione con la carica di Presidente.

Tutte le eventuali controversie tra Soci e/o tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, saranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver provveduto a un tentativo di conciliazione tra le parti, alla competenza del Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno senza formalità di procedura, e provvederanno a redigere apposito verbale finale depositandolo presso la Segreteria.

Inoltre essi possono:

- richiamare per iscritto;
- sospendere;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione, l'espulsione e la radiazione di un Socio;
- comminare qualsiasi provvedimento alternativo che essi possano giudicare adeguato;
- esprimere il proprio parere sul possibile reintegro di un Socio precedentemente radiato (solo su istanza del Consiglio di Amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione può deferire la questione al Collegio dei Probiviri anche su istanza della Direzione dei Servizi o del singolo Socio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono (internamente all'ente) appellabili, ma sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione (fatti salvo ogni caso i diritti propri dell'interessato/i).

Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la Segreteria dell'associazione.

Art. 28 - Libri Sociali obbligatori

Ai sensi dell'art.15 del Dlgs 117/17 e s.m.i l'associazione deve tenere:

- a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari Militi che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) Il libro degli associati, Soci contribuenti;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri Sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione il quale rilascia il consenso entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Quando l'Associazione si trovasse per deficienza di iscritti o per mancanza di mezzi o per cause di forza maggiore esterna, nell'impossibilità di funzionare, l'Assemblea dei Soci, a norma dell'Art. 19 dello Statuto può deliberare:

- lo scioglimento, fissando le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- come far fronte ad eventuali passività; come devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad Associazioni e/o Enti aventi scopo analogo, oppure in opere di beneficenza.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 30 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, del Regolamento Interno, le norme costituzionali, i principi generali dell'ordinamento giuridico e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Compete al Consiglio di Amministrazione, proporre aggiunte o modifiche allo Statuto che saranno rese note ai Soci mediante affissione nelle bacheche Sociali; la relativa approvazione è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei Soci.

Art. 31

Lo Statuto ed il Regolamento Interna devono sempre essere disponibili alla consultazione da parte dei Soci; viene pertanto fatto carico al Consiglio di Amministrazione la loro esposizione fissa nella bacheca interna della Sede Sociale e negli uffici della Segreteria e della Direzione dei Servizi.

Art. 32

Gli addetti alla custodia della P.A. Croce Verde e i componenti del loro nucleo familiare, non possono essere candidati a ricoprire alcuna carica Sociale.

Art. 33 – Norma transitoria

Gli organi Sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carico sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art.20 del presente Statuto.

Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del Revisore Legale dei Conti, il Collegio dei Revisori dei Conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/17.



Certifico che la presente copia fotostatica composta di 12 fogli, muniti delle prescritte firme, è conforme all'originale nei miei rogiti. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Finale Ligure, 22 settembre 2020

M. Leone

